

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

40.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 APRILE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		BAUSI LUCIANO, <i>Sottosegretario di Stato</i>	
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> . . . . .	3	per la grazia e la giustizia . . . . .	3, 5, 6, 7, 8, 9
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		GITTI TARCISIO . . . . .	10
Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. ( <i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (2586);		GRANATI CARUSO MARIA TERESA . . . . .	4, 7
FELISETTI ed altri: Norme per l'assunzione del personale ausiliario dell'amministrazione della giustizia (2108) . . . . .	3	MACERATINI GIULIO . . . . .	10
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 5, 6, 7, 8, 9, 10	MACIS FRANCESCO . . . . .	3, 9
		NICOTRA BENEDETTO VINCENZO, <i>Relatore</i>	4, 6 7, 9
		REGGIANI ALESSANDRO . . . . .	9
		RIZZO ALDO . . . . .	6, 8, 10
		<b>Votazione segreta:</b>	
		RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> . . . . .	10

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 13,15.**

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, per la seduta odierna i deputati Bosco Manfredi, Bubbico, Casini Carlo, Curcio, Gargani, Mora Giampaolo, Quarta, Russo Raffaele e Violante sono rispettivamente sostituiti dai deputati Senaldi, Bonalumi, Vincenzi, Filippini, Meneghetti, Cafarelli, Orsenigo, Balestracci e Torelli.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2586); e della proposta di legge Felisetti ed altri: Norme per l'assunzione del personale ausiliario dell'amministrazione della giustizia (2108).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 febbraio 1985 e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Felisetti ed altri: « Norme per l'assunzione del personale ausiliario dell'amministrazione della giustizia ».

Avverto che al disegno di legge n. 2586 è stata abbinata la predetta proposta di legge n. 2108 vertente su identica materia.

Poiché il rappresentante del Governo è assente, sospendo la seduta fino alle 13,20.

**La seduta, sospesa alle 13,15, è ripresa alle 13,20.**

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo per una precisazione richiestagli nel corso della precedente seduta.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero precisare, in ordine a quanto richiesto nel corso della seduta del 27 marzo, che il decreto presidenziale relativo ai profili professionali di cui alla legge n. 312 è stato effettivamente predisposto dal Ministero in data 29 dicembre 1984. Tuttavia, il suo iter è attualmente fermo a causa di una richiesta di chiarimenti in materia avanzata da parte della Corte dei conti. Di conseguenza, la soluzione del problema, che sembrava particolarmente urgente, subirà un rinvio nel tempo per un periodo non definibile in questa sede.

FRANCESCO MACIS. Il decreto recherà comunque la data del 29 dicembre 1984?

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sì, a meno che per motivi formali non debba avere la data del decreto con cui il Ministero risponderà alle osservazioni della Corte dei conti. In questo momento non posso essere preciso sul punto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento. Propongo di assumere come te-

sto-base per la discussione il disegno di legge n. 2586. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2586.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 1.

Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad indire, con le procedure e le modalità di cui ai successivi articoli, concorsi per la nomina a cancelliere relativamente alle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e concorsi per la nomina a segretario giudiziario per le vacanze esistenti alla stessa data nel ruolo organico della carriera di concetto del medesimo personale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

1. Un quinto dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera direttiva viene conferito, per la nomina a cancelliere, mediante concorso per titoli e colloquio, al quale sono ammessi i segretari giudiziari in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al terzo comma del successivo articolo 3.

2. Un quinto dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera di concetto viene conferito, per la nomina a segretario giudiziario, mediante concorso per titoli e colloquio, al quale sono ammessi i coadiutori dattilografi giudiziari in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

3. I titoli valutabili, le materie oggetto del colloquio ed i punteggi attribuibili sono indicati nei rispettivi bandi.

L'onorevole Granati Caruso ha presentato i seguenti emendamenti:

*Alla fine del primo comma, sostituire le parole:* « in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al terzo comma del successivo articolo 3 » *con le parole:* « in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 312 del 1980 »;

*Alla fine del secondo comma, sostituire le parole:* « in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado » *con le parole:* « in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 312 del 1980 ».

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. A mio avviso questi emendamenti si illustrano da sé in quanto il personale di cui si tratta dovrà essere inquadrato in ogni caso; tale inquadramento sarà effettuato sulla base dei profili professionali che dovranno essere emanati nonostante le osservazioni formulate dalla Corte dei conti, a meno che non si intenda protrarre l'attuale situazione all'infinito e quindi non dare attuazione ad uno dei punti fondamentali della legge sul pubblico impiego. Comunque, la legge n. 312 del 1980 prevede dei requisiti a questo riguardo e quindi io non comprendo per quale motivo dovremmo inserire nella normativa in esame le indicazioni già contenute nella citata legge.

In conclusione, credo sia sufficiente introdurre un richiamo alla legge n. 312 sia per la parte riguardante la nomina a cancelliere, sia per quella concernente l'attuale carriera di concetto.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame in considerazione non solo dell'urgenza dell'approvazione del provvedimento (che ha già concluso il suo iter presso il Senato), ma anche della necessità di una tempestiva azione ministeriale per la copertura di questi organici, imposta anche dall'attuazione del-

la riforma varata qualche anno fa. A mio avviso, il problema sollevato dall'onorevole Granati Caruso potrebbe essere ripreso in esame tra qualche tempo.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Granati Caruso al primo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Granati Caruso al secondo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

### ART. 3.

1. I posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera direttiva, effettuata la detrazione di un quinto ai sensi del primo comma del precedente articolo 2, sono conferiti, per la nomina a cancelliere, mediante concorso pubblico al quale sono ammessi i cittadini italiani risultati idonei in concorsi pubblici per esami per la qualifica iniziale delle carriere direttive con indirizzo amministrativo, banditi dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in data non anteriore al 1° gennaio 1981 e le cui graduatorie siano state approvate almeno 90 giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. I posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera di concetto, effettuata la detrazione di un quinto ai sensi del secondo com-

ma del precedente articolo 2, sono conferiti mediante concorso pubblico per la nomina a segretario giudiziario, al quale sono ammessi i cittadini italiani risultanti idonei in concorsi pubblici per esami per la qualifica iniziale delle carriere di concetto, indirizzo amministrativo, banditi dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in data non anteriore al 1° gennaio 1981 e le cui graduatorie siano state approvate almeno 90 giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'ammissione al concorso di cui al primo comma è subordinata al possesso, oltre che di tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa per l'ammissione agli impieghi statali, del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche ovvero di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti.

4. L'ammissione al concorso di cui al secondo comma è subordinata al possesso, oltre che di tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa per l'ammissione agli impieghi statali, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

5. I posti di cui al primo e al secondo comma sono messi a concorso suddivisi per distretti di corte d'appello. Nell'ambito di ciascun concorso la partecipazione è limitata ai posti relativi ad un solo distretto.

6. Nelle domande di partecipazione, redatte in carta legale, dovranno essere fornite tutte le indicazioni di legge, quali saranno specificate nei rispettivi bandi, e dovranno altresì essere elencati, a pena di inammissibilità del beneficio, gli eventuali titoli che danno luogo a riserve di posti o preferenze. Alle domande, da prodursi entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando nella *Gazzetta Ufficiale*, dovrà essere allegato, pena l'esclusione dal concorso, certificato in carta legale, che l'Amministrazione statale interessata è tenuta a rilasciare nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, nel

quale risultino precisati tutti gli elementi relativi al concorso in cui il candidato è risultato idoneo, il punteggio ottenuto e la posizione in graduatoria.

7. Alle operazioni relative a ciascuno dei concorsi di cui al primo e al secondo comma procederà apposita commissione, separatamente per distretti di corte d'appello e secondo l'ordine determinato dalla percentuale di vacanze in organico, predisponendo distinte graduatorie.

8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

9. I candidati risultati idonei in concorsi pubblici per esami banditi dal Ministero di grazia e giustizia hanno titolo di preferenza assoluta.

10. Ogni graduatoria, salvo il rispetto di quanto previsto nel comma che precede, verrà predisposta sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nel concorso in cui fu conseguita l'idoneità. A tal fine ciascuna commissione stabilirà preventivamente i criteri per la riduzione a comune denominatore dei punteggi eventualmente non uniformi adottati dalle diverse Amministrazioni.

11. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

*(È approvato).*

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente articolo:*

#### ART. 3-bis.

Nell'applicazione delle norme contenute negli articoli 2 e 3 sono fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 8, 9, 12 e 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

ALDO RIZZO. Le norme richiamate riguardano l'inquadramento definitivo dei profili professionali.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Vorrei invitare l'onorevole Rizzo a ritirare l'articolo aggiuntivo, che potrebbe essere trasformato in ordine del giorno.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo alla richiesta del relatore e dichiaro sin d'ora di poter accettare un ordine del giorno che recepisca il contenuto di questo emendamento, poiché nella sostanza corrisponde agli intendimenti del Governo.

ALDO RIZZO. Accolgo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo a ritirare l'articolo aggiuntivo; mi riservo altresì di trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 4.

1. Al personale assunto in base ai concorsi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tale personale è nominato in prova nella qualifica iniziale delle rispettive carriere in attesa della identificazione dei profili professionali di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e sotto riserva dell'accertamento dei titoli richiesti; esso consegue la nomina in ruolo dopo avere frequentato, con esito positivo e in coincidenza con il periodo di prova, apposito corso di addestramento professionale, di durata non inferiore a due mesi, istituito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. Il personale assunto in base ai concorsi di cui al precedente articolo 3 non potrà chiedere il trasferimento ad altra sede prima che siano trascorsi cinque anni di effettivo servizio nel distretto di destinazione.

L'onorevole Granati Caruso ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, dopo la parola: « carriere » sopprimere le parole da: « in attesa » fino a: « n. 312 ».*

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

« Il personale assunto a norma della presente legge sarà inquadrato nei profili professionali successivamente all'inquadramento, ai sensi della legge n. 312 del 1980, del personale in servizio alla data della entrata in vigore della presente legge, già appartenente alle carriere direttive, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, considerando disponibili i posti vacanti alla data del 31 dicembre 1984 ».

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Della questione oggetto dei due emendamenti abbiamo discusso a lungo ed in proposito abbiamo svolto anche una audizione informale. Il problema di fondo è che confliggono due esigenze. La prima è la necessità di approvare il provvedimento per assicurare la copertura degli organici degli uffici giudiziari, attualmente in condizioni precarie; in proposito desideriamo per inciso rilevare che ci sono state gravi carenze nella politica del personale, tanto che oggi si rende necessario questo provvedimento. D'altro canto non possiamo dimenticare l'esistenza della legge n. 312 del 1980, cui va data attuazione; in altre parole, ci domandiamo cosa accadrà del personale già in servizio quando avverranno le nuove assunzioni.

Gli emendamenti da me proposti tendono a mediare questa contraddizione ed in sostanza proponiamo che l'assunzione del personale non venga bloccata, per far fronte alla prima delle due esigenze testè prospettate; al tempo stesso affermiamo che occorre provvedere subito dopo all'inquadramento nei singoli profili, quando saranno stati regolamentati, in modo che il personale già in servizio, che ha maturato un proprio diritto, veda riconosciuta la possibilità di ricoprire deter-

minati posti in organico. Il riferimento ai posti vacanti alla data del 31 dicembre 1984 tende a garantire l'effettiva copertura degli organici, sia nella carriera di concetto, sia in quella direttiva.

Si tratta di una proposta ragionevole che tiene conto della normativa vigente ed anche della necessità di non bloccare le assunzioni.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. I due emendamenti sono di analogo tenore rispetto all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Rizzo. Non posso quindi che rivolgere un invito affinché siano ritirati.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo alla proposta del relatore.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. A nome del gruppo comunista, dichiaro di mantenere gli emendamenti in quanto non mi sembra sufficiente trasferirne il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il primo emendamento dell'onorevole Granati Caruso soppressivo al primo comma.

*(È respinto).*

Poiché l'approvazione del secondo emendamento dell'onorevole Granati Caruso, aggiuntivo di un comma dopo il primo, importa un pronunciamento su di esso della I Commissione affari costituzionali, lo pongo in votazione in via di principio.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 4.

*(È approvato).*

Poiché ai restanti quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 5.

Ai concorsi indetti ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge, al concorso a 304 posti di cancelliere indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1984 e al concorso a 275 posti di coadiutore dattilografico giudiziario indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1982, e successive integrazioni, è applicabile, per la durata di tre anni dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie, la disposizione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426.

(È approvato).

## ART. 6.

L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi indicati nel precedente articolo 5 avverrà nei modi e nei termini di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271.

(È approvato).

## ART. 7.

Nei casi di assenza dal servizio, per periodi superiori a giorni sessanta, del personale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari, causata da aspettativa, assenza obbligatoria e facoltativa per maternità, cumulo di permessi sindacali, i capi degli uffici giudiziari sono autorizzati ad assumere, in sostituzione dell'impiegato assente e per tutto il periodo dell'assenza, personale straordinario con le modalità e secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

(È approvato).

## ART. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 26,7

miliardi per il 1985 e in lire 53,4 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per gli anni 1986 e 1987, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione giustizia

impegna il Governo

a fare valere, nell'applicazione delle norme contenute negli articoli 2 e 3, le disposizioni previste dagli articoli 8, 9, 12 e 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

0/2586/1/IV

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Lo accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo insiste per la votazione?

ALDO RIZZO. No, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nicotra, Gitti, La Russa, Pasqualin, Scarlato, Pontello e Contu hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione giustizia,

considerate legittime le aspettative del personale in servizio derivanti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312,



invita il Governo

a dare corso agli adempimenti previsti dalla predetta legge e in ogni caso a salvaguardarne le legittime aspettative.

0/2586/2/IV

ALESSANDRO REGGIANI. Colgo l'occasione per chiedere al Governo di fornire in tempi brevi assicurazioni in ordine alla sorte di coloro che hanno già superato degli scrutini, ma che non hanno ancora avuto una collocazione né un posto loro assegnato.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Assicuro l'interessamento del Governo su tale questione e dichiaro di accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Nicotra.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. No, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCESCO MACIS. A nome del gruppo comunista dichiaro che ci asterremo dalla votazione del provvedimento, anche se faccio tale dichiarazione con rammarico, in quanto condivido l'esigenza — come ha ribadito poco fa anche la collega Granati Caruso — di attuare forme di reclutamento del personale di cancelleria ed ausiliario sulla base delle necessità imposte dall'attuale situazione degli uffici giudiziari. Tuttavia, noi crediamo che si possa pervenire a forme di reclutamento straordinario rispettando la legge ed i diritti del personale e, possibilmente, trovando un accordo con le organizzazioni sindacali. Non siamo dell'avviso che l'esigenza della straordinarietà debba identificarsi con

l'ignoranza (non voglio dire la violazione) della legge, ciò sarebbe grave in quanto la legge n. 312 del 1980 è una normativa fondamentale nell'ambito del rapporto di pubblico impiego che ha già fatto acquisire taluni diritti a certe fasce di dipendenti della pubblica amministrazione. Inoltre, ciò sarebbe ancora più grave in quanto tale legge non verrebbe ignorata per la prima volta: essa, infatti, lo è sistematicamente.

Vi è poi un ulteriore motivo di rammarico, che desidero esporre ai colleghi con estrema serietà. Io credo che oggi in questa materia si sia ulteriormente « pasticciato » grazie al costume di risolvere i problemi presentando sempre un ordine del giorno, il cui accoglimento non viene mai negato a nessuno, quanto meno come raccomandazione. Il problema non è quello di un formale richiamo alla legge numero 312 del 1980 e di applicazione della stessa; il problema è quello di stabilire e precisare, con una legge, la situazione giuridica del personale in servizio (che ha acquisito taluni diritti ad una determinata data, quella di entrata in vigore della legge) nei confronti di altri soggetti che entreranno in servizio successivamente.

Questo è il punto: non si tratta di dare applicazione a quella legge, non si tratta di far salvi i diritti del personale, ciò non significa assolutamente nulla; ha ragione quindi il sottosegretario nell'accettare quest'ordine del giorno, perché esso non lo vincola minimamente. Dobbiamo renderci conto che, in seguito alla reiezione degli emendamenti che avevamo presentato e che proponevano una soluzione estremamente precisa, si dirà che il legislatore non ha voluto questo e si dirà che l'ordine del giorno accolto dal Governo non smentisce assolutamente il voto sugli emendamenti, recando una proposta assolutamente diversa.

Quindi, siamo di fronte ad un nuovo « pasticcio », consistente in una normativa che avrà vigore dal mese di aprile di quest'anno per i nuovi assunti, di fronte ai quali vi sono coloro che potranno far valere invece una normativa recante la

data del 29 dicembre 1984. Siamo pertanto cercando di dare lavoro ad una nobile categoria, quale quella degli avvocati, e di ingolfare ancora di più i tribunali amministrativi a causa del contenzioso che si aprirà per il riconoscimento di tutte queste posizioni.

Ho voluto fare questa dichiarazione non solo per preannunciare l'astensione del gruppo comunista dalla votazione del provvedimento, ma anche per esprimere il rammarico e la preoccupazione. Noi non crediamo che « urgenza » significhi necessariamente « pasticcio » (così come ha ritenuto il Governo anche in quest'occasione) ma siamo dell'avviso che l'urgenza possa e debba necessariamente coniugarsi con il rispetto dei diritti di questo personale e con testi di legge redatti in maniera giusta e non abborracciata qual è quella con cui essi vengono di solito sottoposti al Parlamento

ALDO RIZZO. Preannuncio l'astensione del gruppo della sinistra indipendente dal voto sul disegno di legge in esame. Anche noi riteniamo che sia certamente meritevole della massima considerazione la esigenza di coprire le vacanze esistenti negli organici del personale ausiliario dell'amministrazione di grazia e giustizia; siamo però del parere che la scelta effettuata dal Governo non sia certamente delle migliori in quanto finisce per misconoscere una legge fondamentale come la n. 312 del 1980. È sufficiente al riguardo mettere in evidenza che, ad esempio, nel provvedimento che tra poco voteremo sono riportate in vita categorie e qualifiche che dovevano ritenersi cancellate in conseguenza dell'approvazione della legge citata.

Pur essendo stati respinti gli emendamenti presentati dal gruppo comunista, in conseguenza dell'ordine del giorno da me sottoscritto, che è stato accolto dal Governo, nell'applicazione della normativa si dovranno certamente far salvi i diritti acquisiti dal personale in seguito all'approvazione della legge n. 312. Non credo cioè che il voto contrario espresso su quegli emendamenti possa significare misconoscimento di diritti che, ribadisco,

ormai sono stati acquisiti da parte del personale dell'amministrazione di grazia e giustizia.

TARCISIO GITTI. Il gruppo della democrazia cristiana preannuncia il proprio voto favorevole su questo provvedimento. I problemi che derivano dall'applicazione della legge n. 312, come il collega Macis sa bene, sono molto complessi e dipendono anche dalla posizione delle organizzazioni sindacali, inoltre, molti ritardi nella attuazione della normativa discendono proprio dai meccanismi da essa previsti.

Occorre realisticamente prendere atto che i problemi della giustizia hanno priorità assoluta, quindi, l'approvazione del provvedimento si rende indispensabile anche se esso determinerà alcuni momenti di sfasatura.

Con questo spirito noi abbiamo presentato il nostro ordine del giorno, recuperando in termini positivi anche le preoccupazioni rappresentate con gli emendamenti del gruppo comunista.

GIULIO MACERATINI. Preannuncio la astensione del gruppo del movimento sociale italiano. Noi ci troviamo, da un lato, di fronte all'esigenza di colmare le vacanze esistenti in questo livello intermedio dell'amministrazione di grazia e giustizia e, dall'altro, a fronteggiare i problemi che esistono e che emergeranno ulteriormente a causa delle interferenze che la produzione legislativa del Parlamento sta determinando, pertanto, considerando questo un modo non corretto di procedere, anche di fronte a situazioni di emergenza, il gruppo del movimento sociale italiano si asterrà dalla votazione del disegno di legge n. 2586.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 2586, esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (approvato dalla II Commissione del Senato) (2586):

Presenti . . . . .	31
Votanti . . . . .	18
Astenuti . . . . .	13
Maggioranza . . . . .	10
Voti favorevoli . . . . .	17
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2586, risulta assorbita la proposta di legge Felisetti ed altri (2108).

Hanno preso parte alla votazione:

Bonfiglio, Senaldi, Bonalumi, Vincenzi, Contu, Dell'Andro, Meneghetti, Gitti, La Russa, Cafarelli, Nicotra, Pasqualin, Pontello, Orsenigo, Reggiani, Riz, Balestracci e Scarlato.

Si sono astenuti:

Bottari, Ciocci, Filippini, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Maceratini, Maccis, Mannuzzu, Onorato, Pedrazzi Cipolla, Rizzo, Trabacchi e Torelli.

La seduta termina alle 14.

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO